



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, COMAROLI e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2017

Modifica al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in materia di disposizioni in materia di pubblicazione dell’elenco dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai noto come il sistema bancario italiano sia arrivato ad un punto in cui la necessità di una riforma moralizzatrice è diventata impellente. Gli eventi che hanno interessato i nostri istituti di credito negli ultimi anni sono più che allarmanti, indicativi di uno stato di salute patrimoniale bancario a dir poco disastroso e, soprattutto, di una prassi comportamentale totalmente irresponsabile.

Nel settembre 2016, secondo i dati ufficiali di Banca d'Italia, l'ammontare delle sofferenze lorde dei nostri istituti era pari a quasi 200 miliardi di euro, mentre le sofferenze nette ammontavano a più di 85 miliardi. Una zavorra enorme che fa fatica a diminuire, nonostante le riforme attuate che, evidentemente, non sono state affatto sufficienti, tanto che il Fondo monetario internazionale, nel rapporto sulla stabilità finanziaria globale dell'ottobre scorso, sosteneva che «gli sforzi del Governo per facilitare il miglioramento del credito e l'acquisto delle sofferenze potrebbero non essere sufficienti».

Nessuna grande banca italiana sembra essere stata risparmiata di questo grave fardello patrimoniale, visto che tra gli istituti più esposti figurano Intesa Sanpaolo (32,4 miliardi di crediti deteriorati lordi al 30 giugno 2016), Unicredit (76,8 miliardi di crediti deteriorati lordi al 30 settembre 2016), Veneto Banca (7,9 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi al 30 giugno 2016), Popolare di Vicenza (in cui, sempre al 30 giugno 2016, l'incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale crediti verso clientela lordi si attestava al 33,9 per cento) e, infine, Monte dei Paschi di Siena, nel cui bilancio, al termine del primo semestre, erano presenti crediti

deteriorati lordi pari a circa 45 miliardi di euro che sono risaliti, al 30 settembre 2016, a 45,6 miliardi di euro.

L'enorme mole di sofferenze è stata spesso giustificata, anche dallo stesso esecutivo, come la conseguenza della caduta del PIL e del calo della produzione industriale prodottisi durante gli anni della crisi, ma sicuramente devono essere tenute in debita considerazione, quali concause, anche il mancato intervento degli istituti di sorveglianza e la gestione dissennata di molti istituti. A questo, si aggiunge poi la totale assenza di regole e trasparenza che ha permesso agli istituti bancari di operare in totale assenza di controlli: la responsabilità dell'attuale situazione è quindi imputabile, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità più totale, e spesso con la connivenza colpevole degli istituti di vigilanza, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, scaricando i rischi sui risparmiatori, soprattutto sulle fasce più deboli.

In realtà, però, i colpevoli devono essere ricercati anche tra i grandi debitori insolventi che, con la complicità degli attori bancari e di una parte dell'arena politica appena accennati, si sono resi responsabili delle innumerevoli crisi e ricapitalizzazioni di importanti istituti di credito che, soltanto grazie all'intervento statale attraverso i cosiddetti decreti «salvabanche», sono oggi ancora in piedi.

In meno di due anni, infatti, sono stati varati: il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha stabilito la sottoposizione a risolu-

zione degli istituti CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, attraverso cui ognuna delle quattro banche è stata divisa in due, separando, nel bilancio, la parte buona da quella cattiva, ossia le attività in sofferenza che sono stati accumulati in un'unica *bad bank*; il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con cui si è previsto un indennizzo forfettario per i risparmiatori delle quattro banche sottoposte a risoluzione; il decreto legislativo 23 dicembre 2016, n. 237, da ultimo, di cui è iniziato da poco l'*iter* di conversione, che reca norme per il salvataggio statale dell'istituto bancario Monte dei paschi di Siena, attraverso una ricapitalizzazione statale che da 5 miliardi è salita a 8,8.

Di questa situazione, il dato economico con il risvolto più importante, anche da un punto di vista sociale, è che le continue crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, hanno bruciato 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani; come ha denunciato qualche giorno fa il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore».

Sembra corretta pertanto l'affermazione diffusasi negli ultimi giorni secondo la quale sarebbe doveroso rendere pubblici i nomi dei principali debitori. Se le banche vengono salvate con soldi pubblici, infatti, è quantomeno legittimo che i cittadini conoscano i responsabili che hanno reso necessario un così ingente impiego di risorse statali nel sistema bancario.

Con il presente disegno di legge si vuole quindi prevedere la pubblicazione sui siti ufficiali della Presidenza del Consiglio e della

Banca d'Italia dei nomi dei debitori insolventi, siano essi persone giuridiche o fisiche, per importi superiori a 1 milioni di euro. Non si prevede, invece, alcun limite di importo per la pubblicazione dei nominativi dei debitori insolventi qualora questi siano partiti politici e associazioni ad esse riconducibili.

Sotto il profilo della difesa dei dati sensibili, non si creerebbe alcun problema nel caso di persone giuridiche, la cui insolvenza sembra abbia creato la maggior parte delle sofferenze, perché per queste non esiste alcun limite alla tutela della riservatezza, mentre per i soggetti privati, come ha specificato lo stesso Garante della *privacy*, non si creerebbero ostacoli qualora si circoscrivano adeguatamente «l'eccezionalità dei presupposti». A tal fine si pone, nel presente disegno di legge, un limite alla pubblicazione di simili informazioni, delimitata al caso di salvataggi statali o procedure di sottoposizione a procedure di risoluzione. In entrambi i casi, infatti, si profilano gravi perdite di capitali, soprattutto per i piccoli risparmiatori, ed impiego di risorse pubbliche.

Una simile esigenza si rende ancora più necessaria considerato che gli interventi governativi di salvataggio, attuati con la decretazione d'urgenza e senza alcuna pianificazione unitaria, hanno creato enormi disparità di trattamento per i risparmiatori delle diverse banche, ossia cittadini nella stessa condizione giuridica, per i quali è stato scelto, di volta in volta, un diverso trattamento. Questi cittadini, quindi, senza conoscerne neanche le motivazioni, hanno già pagato perdendo i propri risparmi e pagano ora nuovamente grazie all'immissione di un enorme importo di liquidità che costerà, nel 2017, l'aumento del debito pubblico per 20 miliardi di euro.

Sembra dunque giunto il momento di una effettiva opera riformatrice del nostro sistema bancario che, in attesa di una più generale opera di responsabilizzazione, inizi

a tracciare un nuovo modello fondato sulla trasparenza e la pubblicità. A tal fine appare più che giusto rendere pubblici i nominativi di coloro che, solidalmente, si sono resi responsabili dell'intervento statale

e della perdita di miliardi di euro di risparmi da parte di propri concittadini al fine di forgiare, per il futuro, un modello comportamentale improntato ad una maggiore eticità e trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è inserito il seguente:

«Art. 99- bis. - (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*) - 1. In deroga a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei casi di risoluzione di cui all'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale ai sensi dei capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, a favore di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicano sui propri siti istituzionali, entro trenta giorni dalla data della risoluzione o dell'intervento, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai suddetti istituti di credito.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 1 milione di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo».

